

Per gli investimenti in beni prenotati nel 2022 c'è tempo fino al 30 novembre

Scade il prossimo **30 novembre** il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d'imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto “**Milleproroghe**”).

L'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “**ordinari**” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d'imposta spetti nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall'art. 12 comma 1-*bis* del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “**prenotazione**”, che incardina l'agevolazione nella disciplina prevista dall'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, *ex multis*, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).

Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d'imposta.

Quanto ai beni **materiali “4.0”**, ai sensi dell'art. 1 comma

1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 (come modificato dall'art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del **40%**, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l'agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la **misura inferiore** del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell'attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Per i beni **immateriali "4.0"** prenotati nel 2022 il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Indicazione già nel modello REDDITI 2023

L'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" e in beni materiali "4.0" prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel **modello REDDITI 2023**.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella **colonna 2** del rigo **RU5** (rigo denominato "credito d'imposta spettante nel periodo") vada indicato l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice "3L") per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20% del prezzo di acquisto.

Viene altresì precisato che "tale importo, qualora utilizzato

in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione".

Per i beni in esame occorre inoltre compilare il **rigo RU140**, denominato "Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)".

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del **monitoraggio** della misura agevolativa nell'ambito del **PNRR**, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d'imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito "3L") per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla "prenotazione", anche se non ricompresi nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello **REDDITI 2024**, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

(MF/ms)